



Sentenza n. 90 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 10 aprile 2024, deposito del 20 maggio 2024
comunicato stampa del [20 maggio 2024](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. [131](#) del 2023

parole chiave:

NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASpI) –
RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – DIRITTO AL LAVORO

disposizione impugnata:

- art. 8, comma 4, del [d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 4, primo comma, 36 e 41 della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato **questione di legittimità costituzionale**, con riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 36 e 41 della Costituzione, **avverso l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui prevede l'obbligo di restituzione, senza alcuna possibilità di valutare il caso concreto, dell'intera anticipazione della NASpI, se il beneficiario del sussidio abbia stipulato un contratto di lavoro subordinato entro il termine di scadenza del periodo per il quale l'indennità è riconosciuta.**

Nello specifico, la disposizione impugnata prevede che il lavoratore «avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio». Orbene, nel caso in cui il lavoratore – prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione della NASpI – instauri un rapporto di lavoro subordinato, la disposizione censurata prevede che lo stesso sia tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta.

La Corte costituzionale, dopo aver rigettato le eccezioni di ammissibilità promosse dall'INPS e dal Presidente del Consiglio dei ministri, **dichiara fondata la questione**

sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., «sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza». La Corte, pur ribadendo che «il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'imprenditorialità», sicché il lavoratore «deve “mettere in conto” il possibile esito negativo della attività di impresa», ritiene che la fattispecie oggetto del giudizio principale sia diversa, poiché riguarda il caso in cui il percettore dell'indennità, «dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI».

Il Giudice delle leggi, infatti, ritiene che «a fronte di un accadimento imprevisto può insorgere l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa, in concreto avviata e fino ad allora esercitata», determinando che l'integralità dell'obbligo restitutorio diventi sproporzionata e, dunque, «rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede». La Corte costituzionale, pertanto, ritiene che la disposizione impugnata, «senza la necessaria riparametrazione dell'obbligo restitutorio» in casi particolari, determini una violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

La Consulta giudica fondata la questione anche con riferimento alla violazione dell'art. 4, primo comma, Cost., in quanto la disposizione censurata «finisce con il violare anche il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell'indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l'attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costruzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI».

Assorbite le censure avverso l'art. 36 e 41 Cost., la Corte costituzionale dichiara allora **l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui «non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata».**

Alessandro De Nicola